

Allegato "C" al n.215865/35746 di rep.

STATUTO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1) - La società è denominata:

"DanceHaus Susanna Beltrami Srl"

o in forma abbreviata "DanceHaus Srl".

Art.2) - La società ha per oggetto:

ideazione e realizzazione di progetti formativi per l'arte coreutica (danza, teatro danza, coreografia, improvvisazione, teatro fisico) nel senso puro del termine fino ai generi contaminati che prevedono l'insegnamento di danze urbane, danza terapia, mixability, athletic dance theatre, ginnastica artistica e ritmica con attrezzi, nuoto sincronizzato con coreografica, arti marziali figurate in forma di spettacolo ed ogni altra attività anche di natura sportiva che presenta un collegamento con l'arte coreutica.

In ragione del sostegno fornito dalle discipline terapeutiche al lavoro fisico e psichico svolto nell'ambito coreutico e teatrale, tali progetti includeranno anche l'ideazione e la realizzazione di corsi maggiormente legati al benessere psicofisico quali: psicologia, consulting, yoga, arti marziali, pilates, girotonic, terapia in acqua, meditazione e quant'altro possa contenere valore di integrazione formativa.

Tutti i progetti potranno avere una caratteristica formativa professionale o dilettantistica.

L'ideazione, la consulenza artistica, l'organizzazione, (anche chiavi in mano), la produzione, creazione, realizzazione, riproduzione di spettacoli, eventi, programmi televisivi, coreografie e quant'altro attinente all'attività artistica e di spettacolo, per conto proprio o di terzi, ivi compresa la realizzazione di mostre, spettacoli teatrali, meeting, conventions, feste, sfilate, spot pubblicitari, spettacoli di intrattenimento per soggetti terzi di natura commerciale e non.

La gestione di spazi adibiti alle attività di formazione, di spettacolo, manifestazioni culturali, sportive, eventi, conferenze, convegni.

La promozione e la diffusione dell'arte coreutica e dello spettacolo attraverso ogni forma di rappresentazione o diffusione tramite:

- l'allestimento di spettacoli aventi carattere artistico, culturale e sociale tendenti alla più ampia diffusione dell'arte teatrale;

- la produzione, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, rassegne e festival, nei settori della letteratura, del teatro, della musica e della cultura in genere, anche in collaborazione con enti pubblici e privati che perseguano finalità che coincidono, anche parzialmente, con gli scopi statutari;

- la realizzazione di prodotti audiovisivi, di contenuto culturale, scientifico sociale; la redazione, la stampa, l'edizione e la diffusione di riviste, manuali, periodici e non, libri stampati e pubblicazioni in genere su supporto anche non cartaceo e distribuzione legale, nazionale, internazionale interessanti il teatro, la danza e lo spettacolo ed in genere la cultura (con esclusione della pubblicazione di quotidiani):

- lo studio, la progettazione e la consulenza per la realizzazione di scuole di danza, di ambienti da destinare ad attività di pubblico spettacolo in genere; di allestimento scenotecnici, illuminotecnici e audio;

- il noleggio di spazi attrezzati e non per l'organizzazione e la realizzazione per conto proprio o di terzi, di eventi, mostre, spettacoli teatrali, meeting, conventions, feste, sfilate e quant'altro attinente all'arte, lo spettacolo e lo sport;

- la concessione dell'utilizzo del marchio di proprietà aziendale in "franchising" per la realizzazione di scuole di danza e del teatro della danza e per qualsiasi iniziativa anche non strettamente legata e connessa all'attività di

danza;

- la cessione dell'utilizzo del marchio con relativo incasso delle royalties;
- la produzione, riproduzione e commercio di suoni ed immagini;;
- l'affitto di spazi pubblicitari;
- la collaborazione nella formazione di servizi fotografici e giornalistici;
- la produzione e commercializzazione (importazione, esportazione, vendita, acquisto, distribuzione, locazione) di abbigliamento, costumi di scena, abbigliamento tecnico con o senza marchio di proprietà aziendale, relativi accessori, gadgets ed oggetti ai fini promozionali e pubblicitari;
- la distribuzione anche per conto terzi di materiale, abbigliamento, accessori anche in metallo prezioso e quanto altro legato al settore della danza e dello sport.

L'attività di agenzia di servizi per lo spettacolo con mandato; di impresario artistico e di intermediario artistico.

l'acquisizione e lo sfruttamento di opere dell'ingegno a carattere musicale e di arte varia e di tutte le altre attività inerenti il campo dello spettacolo dal vivo e dell'intrattenimento teatrale e cinematografico. La promozione e la gestione dell'immagine.

- La società potrà effettuare prestazioni di servizi alla vendita finalizzato allo sviluppo, all'acquisizione e al mantenimento della clientela utilizzando anche strumenti per corrispondenza, telematici, radiotelevisivi.

- La società potrà svolgere qualunque attività considerata dall'amministratore necessaria o utile, direttamente indirettamente, alla realizzazione dell'oggetto sociale, compresi gli atti e le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla legge.

La società potrà assumere direttamente o

indirettamente, interessenze, partecipazioni in altre società, enti od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nonchè richiedere qualsiasi forma di finanziamento, prestare fidejussioni, avalli e garanzie reali anche a favore di terzi.

Art.3) - La società ha sede nel Comune di Milano.

Il cambio di indirizzo è di competenza dell'Organo Amministrativo e non richiede modificazioni all'atto costitutivo, ma l'Organo Amministrativo non può provvedervi se non previo assenso della socia fondatrice signora SUSANNA BELTRAMI.

L'Assemblea ha la facoltà di istituire altrove unità locali.

Art.4) - La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050, salva modificazione, nelle forme di legge.

Art.5) - Il domicilio dei soci e dei componenti gli Organi Sociali, per i loro rapporti con la società, è quello dichiarato al Registro delle Imprese, in cui il socio ha diritto di iscrizione o di variazione senza indugi, solo per il tramite della società, o qualora il socio provveda direttamente alle variazioni nel Registro delle Imprese, senza efficacia nei soli confronti della società, se tale variazione non sia ad essa previamente notificata.

La società può istituire il libro o il registro dei soci dal quale risultano i dati anagrafici e il domicilio di ciascun socio.

Il socio ha diritto di chiedere, per i suoi dati, l'aggiornamento del libro, a cura degli Amministratori e senza indugio alcuno.

Il libro è liberamente consultabile dai soci.

CAPITALE SOCIALE E FINANZIAMENTI

Art.6) - Il capitale sociale è di euro 25.000,00 suddiviso in tante quote quanti sono i soci.

Ciascun socio partecipa alla società in misura proporzionale al proprio conferimento.

Art.7) - L'assemblea dei soci delibera gli

aumenti e le riduzioni del capitale sociale, osservate le disposizioni di legge.

Gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta a terzi di partecipazioni di nuova emissione, salvo il diritto di recesso del socio a norma dell'art. 2473 c.c. Per le riduzioni del capitale si può omettere il deposito della relazione e delle osservazioni previste dal 2° comma dell'art. 2482 c.c.

Gli aumenti di capitale non possono essere deliberati qualora si opponga la socia fondatrice, signora SUSANNA BELTRAMI.

Art.8) - L'assemblea delibera, con voto favorevole dei soci rappresentanti più della metà del capitale sociale, l'emissione di titoli di debito della società, conformemente alla legge.

Anche nel caso di cui al comma precedente si applica l'ultimo comma dell'articolo 7).

Art.9) - I soci e i dipendenti possono effettuare finanziamenti alla società purchè nei termini e nei limiti di legge e delle vigenti disposizioni amministrative.

I finanziamenti effettuati dai soci saranno ritenuti improduttivi di interessi salvo diverso accordo.

Anche nel caso di cui al comma precedente si applica l'ultimo comma dell'articolo 7).

Art.9) - I soci e i dipendenti possono effettuare finanziamenti alla società purchè nei termini e nei limiti di legge e delle vigenti disposizioni amministrative.

I finanziamenti effettuati dai soci saranno ritenuti improduttivi di interessi salvo diverso accordo.

Anche nel caso di cui al presente articolo si applica l'ultimo comma dell'articolo 7).

TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI E RECESSO

Art.10) - Le partecipazioni sociali sono divisibili e liberamente trasferibili a causa di morte. Per atto tra vivi sono trasferibili liberamente, decorso un semestre

dall'acquisizione della qualifica di socio, ma è riservato a ogni socio il diritto di prelazione da esercitarsi, con lettera di risposta raccomandata con avviso di ricevimento, inviata entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della volontà di alienare, anche in parte, a qualsivoglia titolo, la partecipazione.

La lettera raccomandata con cui il socio segnala che intende cedere in tutto o in parte la quota, deve essere inviata, per conoscenza, anche all'Organo Amministrativo.

Inoltre l'ingresso nella compagine sociale, anche per cessione a titolo gratuito, è subordinato al gradimento da parte della socia fondatrice SUSANNA BELTRAMI o di altri soci, che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale, non computata la quota del cedente.

Nel caso di mancanza del "quorum" per la cessione di quota, necessario al gradimento, compete al socio che intendeva alienare la quota, il diritto di recesso, purchè sia socio da almeno sei mesi, nei modi previsti dall'articolo seguente o, alternativamente, vi consenta la socia fondatrice SUSANNA BELTRAMI.

La comunicazione dell'alienante, di cui ai precedenti commi, da inviare ad ogni socio, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, deve, a pena di nullità, indicare i cessionari, l'entità della partecipazione che si vuole alienare, l'eventuale corrispettivo di cessione, espresso in denaro, e le eventuali particolari condizioni di cessione o di pagamento del corrispettivo.

Nel caso in cui più soci intendano esercitare il diritto di prelazione, esso spetterà in proporzione all'entità della partecipazione già posseduta, sempre che la socia da parte della socia fondatrice SUSANNA BELTRAMI non opti per la prelazione sull'intera quota da cedere, in prevalenza rispetto agli altri soci.

I particolari diritti amministrativi ed economici riservati dallo statuto alla socia fondatrice SUSANNA BELTRAMI, sono da essa trasmissibili ad

unico altro soggetto, destinato a rivestire la qualifica di socio o che tale sia già.

Art.11) - Il socio non può essere escluso dalla società.

Il recesso della società è ammesso nei soli casi di legge e del precedente articolo e il titolare del diritto deve, a pena di decadenza, notificare alla società, con raccomandata con avviso di ricevimento, tale sua volontà entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione che l'Organo Amministrativo deve necessariamente inviargli, con raccomandata con avviso di ricevimento, circa la data di esistenza e la natura dei presupposti per l'eventuale recesso, anche per il caso indicato nel precedente articolo.

Il rimborso della partecipazione deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento inviata da chi ha esercitato il recesso.

In caso di disaccordo sulla liquidazione della partecipazione e per l'eventuale revoca di deliberazione che legittima il recesso, da adottarsi non oltre novanta giorni dall'insorgere di tale diritto, si applicano le disposizioni di legge.

ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI

Art.12) - Ogni socio ha diritto di voto che vale in misura proporzionale alla sua partecipazione sociale, purchè esso sia non in mora, per i conferimenti, e iscritto al Registro delle Imprese.

E' tuttavia riservato alla socia fondatrice SUSANNA BELTRAMI il diritto di veto nelle assemblee indette per deliberare in materie previste dal secondo comma dell'art. 20) dello statuto.

Il socio ha l'onere di comunicare alla società il domicilio eletto per le comunicazioni sociali, in mancanza del quale il socio si intende domiciliato, ad ogni effetto, come dichiarato al

Registro delle Imprese.

Art.13) - L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia, ma se convocata fuori dall'Italia occorre il previo assenso della socia fondatrice SUSANNA BELTRAMI.

Art.14) - Essa è convocata dall'Amministratore o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore o dal Collegio Sindacale, se nominato.

Art.15) - L'Organo Amministrativo deve convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda scritta da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

In caso di inattività dell'Organo Amministrativo, tali soci possono convocare l'assemblea, nel comune ove è la sede della società, decorsi dieci giorni dalla presentazione della domanda di indizione dell'assemblea, di cui al precedente comma.

Art.16) - L'assemblea è convocata con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun socio nel domicilio ufficialmente eletto dal socio stesso nel Registro delle Imprese o in altro domicilio appositamente eletto per le comunicazioni sociali ed è valida, anche senza formale convocazione, se vi è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci effettivi sono presenti o informati (purchè - in tale ultimo caso - ciò risulti da personale dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società) e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Sono ammessi altri modi di convocazione con avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel recapito previamente comunicato dal socio. E' ammessa, nell'unico avviso, una seconda convocazione, in diverso giorno, per il caso di diserzione della prima convocazione.

Art.17) - Possono intervenire all'assemblea tutti

i soci che risultano iscritti come tali nel Registro delle Imprese, ai sensi di legge e di statuto.

Art.18) - Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da qualsivoglia altra persona anche non socio, a mezzo delega scritta.

Art.19) - L'assemblea nomina e revoca gli Amministratori e delibera in materia a lei riservata da legge o da statuto, salvo il diritto di veto, per goni nomina, riservata alla socia fondatrice SUSANNA BELTRAMI.

Art.20) - L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, salve le diverse maggioranze previste dalla legge o dallo statuto.

Salvo il diritto di veto riservato dallo statuto alla socia fondatrice SUSANNA BELTRAM, occorre il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale:

- per le modificazioni dell'atto costitutivo;
- per la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo e sue modificazioni o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- per la deliberazione di nomina dei liquidatori e per i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art.21) - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dall'Amministratore che l'ha convocata e, ove non altrimenti possibile, da un Presidente scelto dall'assemblea.

Il Presidente può farsi assistere da segretario, anche non socio.

In assenza di notaio, l'assemblea nomina un segretario, se richiesto da statuto o ritenuto opportuno.

Le deliberazioni saranno constatate da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Notaio, se

richiesto dalla legge, o dal Segretario, se nominato, e sono trascritte senza indugio sul libro delle decisioni dei soci.

Art.22) - Le decisioni dei soci, quando non sia diversamente disposto da legge o da statuto, possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto, salvo il diritto di veto riservato alla socia fondatrice SUSANNA BELTRAMI nelle materie previste dallo statuto.

Tale procedura di decisione non assembleare è libera da formalità, purchè sia assicurato a ciascuno socio il diritto a partecipare alla decisione e sia garantita adeguata informazione a tutti gli aventi diritto.

La decisione, da adottarsi da tanti soci che almeno rappresentino più della metà del capitale sociale, è espressa su documenti sottoscritti e datati, di medesimo tenore deliberativo, conservati dalla società e trascritti senza indugio, per la parte deliberativa comune, nel libro delle decisioni dei soci, con indicazioni, a cura dell'Organo Amministrativo, dei singoli dalla maggioranza raggiunta.

Questo procedimento decisionale non uò eccedere la durata di trenta giorni dal suo inizio, determinato dal primo voto espresso.

Art.23) - L'assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, possono svolgersi in video o audio conferenza, alle seguenti condizioni, da dichiararsi nel verbale:

- che siano presenti nel luogo principale di riunione e di verbalizzazione il Presidente e il Segretario, da nominare obbligatoriamente;

- che siano controllabili dal Presidente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, lo svolgimento dell'adunanza e le votazioni nei diversi luoghi;

- che tutti i partecipanti possano seguire lo svolgimento della riunione, anche visionando, trasmettendo e ricevendo documenti e comunicando gli altri;

- che l'avviso di convocazione specifichi oltre al luogo principale di riunione anche gli altri luoghi ad esso collegati in video e audio conferenza.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art.24) - La società è amministrata dall'organo amministrativo alternativamente costituito da:

- o da un Amministratore Unico;
- o da un Consiglio di Amministrazione composto di due o più membri;
- o da due o più Amministratori, con poteri determinati in sede di nomina.

I componenti l'Organo Amministrativo possono essere anche non soci e durano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo deliberato e sono rieleggibili.

Se non diversamente specificato, la nomina di due o più Amministratori costituisce un Consiglio di Amministrazione.

Quando non abbia provveduto l'assemblea, il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti, un Presidente.

Nel caso di Consiglio di Amministrazione formato da due membri, qualora:

- gli Amministratori non siano d'accordo circa la revoca di uno degli eventuali Amministratori da essi stessi delegati, entrambi i membri del Consiglio decadono dalla carica e devono entro otto giorni, l'assemblea che provvederà in merito.

Se non diversamente precisato, in caso di nomina di più Amministratori, non costituenti Consiglio di Amministrazione, i poteri si intendono attribuiti ad essi congiuntamente.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da oltre quattro membri, alla socia fondatrice SUSANNA BELTRAMI è riservata la nomina della metà degli amministratori, arrotondata all'unità superiore.

Art.25) - L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per tutti gli atti di ordinaria e

straordinaria amministrazione, salvo diversa determinazione dell'assemblea all'atto della nomina.

Art.26) - La rappresentanza generale della società spetta, in relazione alla composizione dell'Organo Amministrativo:

- o all'Amministratore Unico;
- o al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati e salvo che la rappresentanza esplicitamente, in sede di nomina, non sia stata loro concessa o limitata;
- o agli Amministratori, congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati loro attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

Spetta anche ai Direttori, agli Istitutori, ai Procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Art.27) - Ove non abbia provveduto l'assemblea, il Consiglio di Amministrazione potrà nominare tra i propri membri uno o più consiglieri delegati, con poteri di rappresentanza generale, se non altrimenti specificato in sede di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare, anche in parte, i propri poteri delegabili ad un Comitato Esecutivo composto di tre o di cinque membri, compreso, obbligatoriamente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli eventuali Consiglieri Delegati, secondo la priorità di nomina.

Art.28) - Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza di voti dei presenti.

Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza assoluta dei membri. Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo sono presieduti dal Presidente, che ha il potere di convocarli, con mezzi idonei per la convocazione dell'assemblea, con preavviso di almeno cinque giorni liberi.

Il Consiglio di Amministrazione di due soli membri è convocato da qualsivoglia Consigliere.

Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo sono convocati con telegramma, nei soli casi di urgenza, con preavviso di almeno un giorno libero.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, semprechè non si tratti di consiglio composto da due soli membri, che deve deliberare all'unanimità.

le decisioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo sono adottate, a maggioranza assoluta dei componenti, anche mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, da trasciversi, senza indugio, nei rispettivi libri delle decisioni.

Art.29) - Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro ufficio.

Con deliberazione dell'assemblea potrà essere loro assegnata una indennità annuale in misura fissa o variabile.

Ai componenti l'Organo Amministrativo potrà essere corrisposto anche un emolumento a titolo di trattamento di fine mandato in funzione dei compensi annui percepiti, con possibilità di accantonarlo anche sotto forma assicurativa, e da determinarsi dall'assemblea dei soci.

COLLEGIO SINDACALE

Art.30) - La società potrà nominare il sindaco secondo quanto previsto dall'art. 2477 c.c.

La società potrà anche nominare un Organo di Controllo Collegiale ed anche un revisore contabile.

Nel caso di nomina di un Organo di Controllo (Sindaco Unico o Collegio Sindacale) dovrà anche stabilire se attribuire allo stesso le sole funzioni di controllo o anche quelle di revisione.

Nel caso di nomina di un Organo di Controllo si farà riferimento a quanto previsto dall'art. 2397 c.c. per le società per azioni.

Nell'atto di nomina verranno specificati i relativi poteri.

BILANCIO - RIPARTO UTILI

Art.31) - L'esercizio sociale si chiuderà al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo formerà il bilancio col conto economico e stato patrimoniale, corredato dalla nota integrativa, e dalla relazione per le informazioni complementari, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Tuttavia l'assemblea potrà essere convocata, nei casi e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art.32) - L'utile netto, dopo il prelievo di almeno il ventesimo per la riserva legalae, sarà suddiviso tra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione sociale, salve diverse disposizioni dell'assemblea e in ogni caso riservato almeno il novantacinque per cento degli utili netti alla socia fondatrice SAUSANNA BELTRAMI, distribuendo solo agli altri soci i residui utili del cinque per cento.

SCIoglimento

Art.33) - Nel caso di scioglimento della società l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.34) - Le controversie tra i soci ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono devolute ad un Collegio Arbitrale di tre componenti (o ad un Arbitro Unico, a richiesta della parte più diligente) nominati dal Presidente del Tribunale competente per la sede legale della società, che dovrà provvedere entro un mese dalla richiesta.

Gli arbitri designano tra loro il Presidente del Collegio, presso il cui domicilio è la sede dell'arbitrato.

E' consentita la devoluzione in arbitrato anche

di controversie aventi ad oggetto la validità di deliberazioni assembleari e le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci ovvero nei loro confronti.

Salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs n. 5/2003, l'organo arbitrale giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio, vincolante per le parti, entro centottanta giorni dalla nomina, pronunciandosi anche sulla ripartizione delle spese di arbitrato.

Si applicano i commi 2,3 e 5 dell'art. 34 del D.Lgs 17/1/2003 n. 5.

OBBLIGO DI CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE

Art.35) - Qualora la socia fondatrice SUSANNA BELTRAMI per qualsiasi motivo cessi dalla propria qualifica di socia, la società, a richiesta della medesima, notificata nelle forme previste dal codice di procedura civile, dovrà provvedere, entro trenta giorni dalla data della notificazione, a modificare la propria denominazione sociale eliminando da essa la dizione "SUSANNA BELTRAMI".

F.TO SUSANNA BELTRAMI

F.TO ROBERTO BOSSI